



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

Regolamento dei benefici economici **(art. 12 della legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)** *approvato dall'Assemblea Consortile del 28/05/2026*

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Benefici economici	2
Art. 4 – Beneficiari	2
Art. 5 – Criteri di selezione	3
Art. 6 – Beneficio ordinario	3
Art. 7 – Beneficio straordinario	3
Art. 8 – Erogazione	4
Art. 9 – Benefici eccezionali.....	4
Art. 10 – Patrocinio	4
Art. 11 – Pubblicazioni	4
Art. 12 – Modulistica.....	5
Art. 13 – Disposizioni finali	5

Art. 1 – Oggetto

1) In attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici e privati, di benefici economici quali: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1) L'Ente può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, nonché ad associazione e società sportive per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative coerenti con le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto aziendale.

2) L'Ente, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico, se previsto dal contratto di servizio con gli Enti Locali soci ex art. 114, comma 8, lettera a) del TUEL e secondo quanto stabilito dall'ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti, "ambito territoriale sociale").

3) Poiché i rapporti fra i Comuni soci dell'Azienda sono improntati alla reciproca mutualità, possono essere erogati contributi ordinari o straordinari, facenti parte di "fondi di solidarietà", volti ad attenuare tra gli Enti Locali soci le differenze esistenti tra spese sociali obbligatorie per legge.

Art. 3 – Benefici economici

1) I benefici economici, oggetto del presente regolamento, sono:

- a) contributi economici elargiti in denaro;
- b) altri contributi materiali che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato;
- c) patrocinio gratuito che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo di un'iniziativa, evento o manifestazione, che consente ai beneficiari di far uso dei simboli dell'Ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2) I benefici economico si distinguono in:

- a) contributi ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati all'organizzazione di eventi ricorrenti di particolare interesse;
- b) contributi straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di specifici eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio dei Comuni soci e di pubblico interesse;
- c) contributi eccezionali: somme di denaro erogate per finalità umanitarie o socioassistenziali, di carattere urgente ed eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico, se previsto dal contratto di servizio con gli Enti Locali soci e secondo quanto stabilito dall'ambito territoriale sociale.

Art. 4 – Beneficiari

1) Possono accedere ai benefici economici le associazioni e le fondazioni, nonché enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il sostegno delle attività ordinarie, ovvero per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano le comunità locali dei Comuni soci.

2) Possono altresì accedere ai benefici economici i soggetti pubblici e privati che perseguono il fine di lucro per lo svolgimento di attività, ovvero per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni, di pubblico interesse in favore della comunità locale, possono beneficiare esclusivamente dei contributi di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera b).

3) Accedono ai contributi di tipo eccezionale, le persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico, se previsto dal contratto di servizio con gli Enti Locali soci e secondo quanto stabilito dall'ambito territoriale sociale.

4) I Comuni soci dell'Azienda possono essere beneficiari di contributi derivanti dalla costituzione di "fondi di solidarietà" di cui al precedente art. 2, comma 3.

5) Non possono accedere ai benefici economici:

- a) partiti politici, movimenti, comitati ed associazioni di tipo politico;
- b) gli organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative le cui finalità sono evidentemente di tipo politico;

c) coloro che abbiano debiti, ovvero un contenzioso di qualsiasi natura con l'Ente, fatta eccezione per le persone fisiche di cui al precedente comma 3.

Art. 5 – Criteri di selezione

1) Per l'attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano di norma i criteri generali seguenti:

A – Qualità delle attività, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili all'ambito di applicazione di cui al precedente art. 2:

- a) valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare, dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo;
- b) grado di coerenza con le finalità istituzionali del comune e con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
- c) coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
- d) gratuità o meno delle attività programmate.

B – Associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, associazioni e società sportive:

- a) numero delle persone iscritte o associate;
- b) numero dei fruitori potenziali dell'attività;
- c) iscrizione o meno nel registro comunale.

Art. 6 – Beneficio ordinario

1) Con cadenza annuale, di norma entro il 31 maggio, l'ufficio competente pubblica un avviso, sul sito web dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a 30 giorni. Un avviso distinto è pubblicato per l'attribuzione del godimento di beni, mobili o immobili.

2) Gli interessati possono presentare domanda:

- a) per il sostegno delle attività ordinarie di associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche;
- b) per l'organizzazione, periodica e ripetitiva, di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano le comunità locali dei Comuni soci.

3) Nell'avviso l'ufficio competente precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale dei criteri di valutazione di cui all'articolo precedente.

4) Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:

- a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
- c) un dettaglio preventivo di spesa;
- d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

5) Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri indicati nell'avviso.

6) Il Direttore, o il responsabile di area eventualmente incaricato, approva la graduatoria, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2, dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del bene.

7) I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico da valutare sulla scorta della rendicontazione ordinaria o della singola iniziativa, evento, manifestazione.

Art. 7 – Beneficio straordinario

1) Per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni a carattere straordinario e sperimentale, *una tantum*, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio preposto, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa. Di norma, almeno 30 giorni prima.

- 2) La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente art. 6, comma 4.
- 3) Fermo restando che l'iniziativa, evento o manifestazione deve riguardare gli oggetti di cui all'art. 2, applicando i criteri di cui all'art. 5, l'ufficio preposto decide motivatamente se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
- 4) I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta della rendicontazione dell'iniziativa.

Art. 8 – Erogazione

- 1) Di norma, l'erogazione di benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima dell'80%.
- 2) Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
- 3) Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale dell'iniziativa. Nel caso di specifiche attività o manifestazioni che necessitano di un preponderante impiego di risorse umane, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato può raggiungere la soglia del 10%.
- 4) L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Art. 9 – Benefici eccezionali

- 1) I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico, se previsto dal contratto di servizio con gli Enti Locali soci e secondo quanto stabilito dall'ambito territoriale sociale.
- 2) Il servizio preposto svolge, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
- 3) Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

Art. 10 – Patrocinio

- 1) Il patrocinio gratuito dell'Ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'Ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'Azienda nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
- 2) I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'Azienda, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.
- 3) Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal legale rappresentante dell'Azienda, con propria comunicazione.

Art. 11 – Pubblicazioni

- 1) Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
- 2) La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

3) La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 12 – Modulistica

1) Il Direttore, con propria direttiva, approva, ed eventualmente aggiorna, la modulistica tipo per quanto disciplinato dal presente regolamento (es. istanza di contributo/patrocinio, modulo rendicontazione contributo).

Art. 13 – Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Consortile.
- 3) Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", sino alla sua abrogazione e sostituzione.